

1
Celeste Corrado
28-10-13

Sent. 1540
13

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Giovanna Conti



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Rep. 2565

IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
- SEZIONE PRIMA CIVILE -

composto dai magistrati:
Antonio Ali - Presidente;
Viviana Urso - Giudice;
Salvatore Leuzzi - Giudice rel.;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4267/2006 R.G.

promossa da:

MESSINA MARIA, NATA AD AVOLA IL 18.12.1925, RAPPR. E DIF. PER
PROCURA A MARGINE DELL'ATTO DI CITAZIONE DAGLI AVV.TI CORRADO
CELESTE, DEL FORO DI SIRACUSA, E ROSANNA CAFARO, DEL FORO DI LECCE,
ELETT. DOM. IN SIRACUSA, VIALE MONTEDORO N. 54 (STUDIO AVV. GIOVANNI
SALLICANO); E.F. MSS MRA 25 T 5 P A 5 2 2 G

- Attrice -

contro

CREDITO EMILIANO S.P.A., CON SEDE IN REGGIO EMILIA, VIA S. PIETRO N.
4, IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE P.T., RAPPR. E DIF. PER
PROCURA A MARGINE DELLA MEMORIA DI COSTITUZIONE DAGLI AVV.TI
SALVATORE CARPINO, DEL FORO DI RAGUSA, E FEDERICA NICOLINI, DEL
FORO DI REGGIO EMILIA, ELETT. DOM. IN SIRACUSA VIA TESTAFERRATA N.
22 (STUDIO AVV. SEBASTIANO FICARA);

- Convenuta -

P. IVA 01806740153

Fatto e diritto.

In data 4.9.2000, l'attrice stipulava con Credito Emiliano (Credem) un contratto di assicurazione sulla vita contraddistinto con il n. 6013024 V R, per il tramite di

collaboratore della convenuta che si incaricava di collocare il "prodotto". Nell'occasione veniva versato da Maria Messina un premio unico complessivo di £ 100.000.000, pari ad euro 51.645,69. Il "fondo interno" nel quale il premio veniva fatto confluire, per il tramite della odierna convenuta, era il fondo "Azue Multimanager Dynamic".

4 Dalla conferma di emissione della polizza, documentata in atti, è dato evincere che la data di decorrenza del contratto è il 13.9.2000 e che, a tale data, il valore della quota era di euro 10,26.

In seguito alla perdita patrimoniale reiterata determinatasi nel fondo Azur Manager Dynamic anzidetto, veniva a prodursi in danno della Messina la progressiva volatilizzazione del premio corrisposto.

Pertanto, l'attrice ha domandato, nella presente sede, in via principale la declaratoria di nullità del contratto stipulato mediante la sottoscrizione della polizza sopra menzionata; in viasubordinata l'attrice ha avanzato domanda di annullamento del contratto "per dolo e per violazione del dettato dell'art. 1175 c.c."; infine, l'attrice ha insistito per la condanna della convenuta, "in ogni caso" a "risarcire tutti i danni subiti dall'attrice, con restituzione dell'importo di euro 51.645,69, maggiorato degli interessi legali dalla data della stipula o, in subordine, dalla data della domanda, a titolo di ripetizione dell'indebitto".

Credito Emiliano si costituiva contestando diffusamente gli assunti attorei e insistendo per il rigetto delle domande; sollevava eccezione di difetto di legittimazione passiva e contestava l'applicabilità del rito societario.

Terminata l'istruzione della causa, esaurita la discussione avanti al Collegio, il Tribunale, ritenuta la particolare complessità della controversia, si riservava la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.

Tanto premesso, il Collegio osserva quanto segue.

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di carenza della legittimazione passiva in capo alla convenuta. Invero, quest'ultima è certamente legittimata passiva con riferimento alla domanda di declaratoria di nullità del contratto, in quanto soggetto "distributore" del prodotto assicurativo per cui è controversia, rispetto al quale percepiva commissioni in relazione a specifiche prestazioni. È in atti, sub allegato 2 del fascicolo di parte attrice, proposta di assicurazione a vita intera a premi liberi inoltrata giustappunto da Credito Emiliano. Il rapporto contrattuale veniva stipulato tra la convenuta e Maria Messina odierna attrice ed è in relazione

a detto contratto che vengono in rilievo, come si dirà oltre, le questioni di validità del contratto e di rispetto di precisi obblighi informativi e normativi in genere.

Ciò detto e venendo al merito della controversia, assume connotazione assorbente nell'ottica della sua definizione - ad avviso del Collegio - la parte dell'atto introduttivo del giudizio in cui l'attrice conviene Credem s.p.a. per sentirla condannare, previo accertamento della nullità della polizza stipulata, alla restituzione di quanto versato contestualmente alla sottoscrizione.

Osserva il Collegio che, nel contratto di assicurazione vita il rischio è assunto dall'assicuratore, il cui margine di profitto è direttamente proporzionale alla frazione di tempo intercorrente tra la stipula del contratto e l'evento della vita in esso dedotto, mentre nello strumento finanziario oggi in esame esso rimaneva a carico dell'investitore e non dipendeva affatto dal fattore tempo, bensì dalle dinamiche dei mercati mobiliari, dal rendimento del titolo e dalla solvibilità (gradualmente venuta meno) dell'emittente.

In linea generale, giova considerare che, se il rischio incide sulla causa del contratto di assicurazione; negli "strumenti negoziali" di investimento, viceversa, esso è estraneo alla causa e rientra nella normale alea contrattuale.

Pertanto il giudice, per stabilire se la polizza oggetto di odierna disamina vada assimilata ad un prodotto assicurativo oppure ad uno finanziario, con i conseguenti obblighi di comportamento che ne derivano a carico dell'emittente, dell'intermediario e del promotore nella fase antecedente alla stipula, deve esaminare la collocazione del rischio a carico dell'una e dell'altra parte e la sua rilevanza causale.

Nel caso di specie, la Messina stipulava, inequivocabilmente, con Credem una polizza del tipo "unit linked". Detto tipo di polizza consiste in un contratto di assicurazione sulla vita a premio unico, con una forte componente finanziaria, essendo il rendimento correlato alle variazioni di valore di attività finanziarie. Al premio versato in unica soluzione dall'assicurato, corrisponde, infatti, uno specifico numero di quote (*units*) di uno o più fondi di investimento, che, al momento del riscatto, vengono "liquidate" secondo il loro valore attuale.

Nello specifico, al momento della liquidazione, la prestazione dovuta all'assicurato/investitore si determina moltiplicando il numero delle quote possedute per il loro valore attuale di mercato. Le assicurazioni unit linked sono contratti in cui l'entità del capitale assicurato dipende, in definitiva, dal valore

delle quote di fondi di investimento interni (appositamente costituiti dall'impresa di assicurazione) o da fondi esterni (OICR -Organismi di investimento collettivo del risparmio) in cui vengono investiti i premi versati.

Di norma è consentito al contraente scegliere il fondo di investimento al quale agganciare il capitale tra più opportunità offerte dall'impresa di assicurazione e trasferire le somme accumulate da un fondo all'altro (switch) pagando eventualmente una commissione.

È significativo constatare che il prodotto finanziario in discorso (c.d. financial product) non offre sempre garanzia di un rendimento minimo, né assicura il consolidamento dei rendimenti anno per anno.

Dal punto di vista giuridico, le polizze unit linked sono delle polizze vita e, pertanto, sono soggette alla disciplina giuridica di questo tipo di prodotto (come l'impignorabilità, l'insequestrabilità, particolari vantaggi finanziari, ecc.), ma l'*imprinting* è la connotazione finanziaria delle stesse: mentre le polizze vita ordinarie si basano su principi di mutualizzazione dei rischi, le polizze di cui trattasi si caratterizzano per un elemento di rischio (l'andamento dell'indice) che è lo stesso per ogni polizza, per la rivalutazione del capitale in base ad indici azionari, titoli guida o composizioni miste, il che comporta per i piccoli investitori un collegamento tra la borsa (investimento ritenuto rischioso dalla maggior parte dei risparmiatori) e la banca-assicurazione che rassicura il piccolo risparmiatore.

Certamente non sono polizze tradizionali, ma contratti legati a uno strumento finanziario di tipo speculativo che potrebbe offrire nel tempo maggiori opportunità di guadagno: proprio per la peculiarità di offrire presumibili maggiori rendimenti e, al contempo, di fornire anche un'ampia copertura previdenziale per gli anni a venire hanno ottenuto un grande successo di pubblico.

Esse, infatti, non nascono in funzione delle esigenze personali del singolo cliente, ma sono frutto di una vera e propria operazione di "emissione" con versamento di un premio in un'unica soluzione, ovvero (tutt'al più) secondo un piano di accumulo.

Due sono gli strumenti di questo tipo di polizze: le polizze unit linked (ovvero polizze agganciate a un determinato fondo di investimento), e le polizze index linked (polizze legate invece ad un particolare indice di borsa o a un paniere di titoli azionari).

Nella pratica si può dire che le polizze unit linked sono un modo indiretto di comprare fondi comuni di investimento: infatti, i premi versati dall'assicurato, invece di essere investiti in titoli di Stato e altre obbligazioni a tasso fisso, vengono investiti in fondi, sicché il rendimento della polizza è strettamente legato alla rivalutazione del fondo prescelto.

Ora, è noto che la struttura codicistica del 1942 sul contratto di assicurazione si caratterizza per la certezza della prestazione dell'assicurazione per quanto riguarda sia l'*an* sia il *quantum*, sul presupposto che l'assicuratore assume su di sé tanto il c.d. "rischio demografico", ossia il rischio attinente alla durata della vita umana (morte o sopravvivenza dell'assicurato), quanto i rischi finanziari correlati al contratto, perché all'assicurato viene sempre garantita una determinata prestazione a prescindere dai risultati della gestione finanziaria, cosicché i rischi finanziari degli investimenti sfuggono dalla portata conoscitiva dell'assicurato, in quanto la loro gestione è di stretta competenza della sola compagnia assicuratrice.

Questo assetto di interessi è radicalmente assente nelle polizze unit linked, contratti tipici dei mercati finanziari inglesi e nordamericani, che, sebbene inquadrati di primo acchito nel novero delle assicurazioni sulla vita, ricomprendono fattispecie molto diverse da quelle collegate in passato ai "bisogni previdenziali" dell'assicurato, non solo perché manca - come nel caso che occupa - qualsiasi forma di garanzia da parte della compagnia in ordine alla restituzione del capitale, ma anche perché il *quantum* delle prestazioni stesse è determinato solo a posteriori sulla base dei risultati degli investimenti dei premi.

Da tanto ne consegue che l'intero rischio dell'investimento dei capitali in questo tipo di polizze è a carico dell'assicurato, sicché sul piano finanziario - è d'uopo rimarcare - si è più vicini ad un fondo comune di investimento che non ad una assicurazione sulla vita.

Nel caso sottoposto all'esame del Collegio dall'analisi della polizza emerge significativamente che: il pagamento del premio avveniva in unica soluzione al momento della stipula; la prestazione a carico della compagnia era legata all'andamento di un fondo interno costituito dalla stessa compagnia; il premio destinato all'investimento era destinato all'acquisto delle quote del fondo; in caso di morte dell'assicurato era garantito il pagamento di una somma pari al

controvalore delle quote del fondo associato alla polizza, presenti al verificarsi dell'evento.

Pertanto, il contratto non presentava alcuna assunzione di rischio da parte dell'assicuratore; al beneficiario non erano garantiti né un rendimento minimo, né la restituzione del valore quantomeno nominale del capitale versato: il rischio era allocato in capo all'assicurato, come conseguenza della maggiore o minore redditività delle quote del fondo.

Da tali caratteristiche si ricava la qualificazione della polizza quale prodotto chiaramente del citato tipo unit linked, per essere la prestazione a carico della società di assicurazioni collegata al valore del fondo interno prescelto dal contraente e come tale assimilabile ad un fondo comune di investimento, senza alcuna garanzia di esito non negativo della gestione, e connotato da un livello di rischiosità dipendente dal tipo di fondo scelto dal contraente tra quelli appositamente costituiti dalla stessa compagnia di assicurazioni.

Il contratto, quindi, al di là del *nomen iuris*, è chiaramente in base al suo contenuto oggettivo, un vero e proprio prodotto finanziario.

È evidente che i contratti unit linked si sostanziano nell'acquisto di uno strumento finanziario in cui il rischio (avente ad oggetto la cd. *performance* di quello strumento) è a carico del risparmiatore e dipende non dal fattore tempo, ma dalle dinamiche dei mercati mobiliari, dal rendimento del titolo e dalla solvibilità dell'emittente.

Orbene, per quanto argomentato, ritiene il Collegio che le polizze di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario, rientrando nella sfera delle nuove forme di investimento, rivelino un forte legame con il sistema dell'intermediazione finanziaria, di talchè, a differenza delle classiche polizze vita, non nascono secondo le esigenze personali di un cliente, quanto piuttosto nell'ambito di una vera e propria operazione di emissione.

La polizza unit linked si presenta come un prodotto misto assicurativo-finanziario, sol che si consideri come, avuto riguardo al regolamento di interessi e all'equilibrio sinallagmatico del contratto in discorso, la causa dell'accordo si smarca dall'aspetto saliente del contratto di assicurazione, che è quella (indefettibile) di trasferire il rischio relativo al verificarsi di un evento attinente alla vita umana dall'assicurato all'assicurante.

In definitiva, la polizza unit linked rivela una natura ibrida, in parte di assicurazione, in parte di vero e proprio investimento finanziario. Ed infatti, nella polizza di assicurazione sulla vita a premio unico, la prestazione dell'assicuratore consiste nell'acquisto di un titolo obbligazionario strutturato. In buona sostanza, quella componente di rischio che rileva in senso causale solo nel contratto d'assicurazione, nel contratto d'investimento rimane ai margini della causa ed estraneandosi rispetto ad essa rientra nella normale alea contrattuale. Il riferimento è, ovviamente, alla causa intesa come "ragione e funzione economico individuale del contratto", secondo l'impostazione sostenuta dalla dottrina e, successivamente, fatta propria anche dalla giurisprudenza di legittimità. Si richiama qui la Sentenza della Corte di Cassazione n. 10490 del 08.05.2006, secondo cui la causa del negozio dev'essere individuata nella "sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare" (al di là del modello, anche tipico, adoperato). Sintesi (e dunque ragione concreta) della dinamica contrattuale, si badi, e non anche della volontà delle parti. Causa, dunque, ancora iscritta nell'orbita della dimensione funzionale dell'atto, ma, questa volta, funzione individuale del singolo, specifico contratto posto in essere, a prescindere dal relativo stereotipo astratto, seguendo un *iter* evolutivo del concetto di funzione economico-sociale del negozio che, muovendo dalla cristallizzazione normativa dei vari tipi contrattuali, si volga infine a cogliere l'uso che di ciascuno di essi hanno inteso compiere i contraenti adottando quella determinata, specifica (a suo modo unica) convenzione negoziale".

La qualificazione giuridica delle polizze linked come strumenti finanziari – sopra esplicitata e appresso ampiamente approfondita –, anziché come prodotti assicurativi, ha dei riflessi anche sul piano processuale, posto che l'art. 1, primo comma, lett. d), del d. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, rilevante *rationae temporis*, disponeva, l'applicabilità di tale disciplina processuale ai "rapporti in materia di intermediazione mobiliare da chiunque gestita, servizi e contratti di investimento, ivi compresi i servizi accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio e gestione accentrata di strumenti finanziari, vendita di prodotti finanziari, ivi compresa la cartolarizzazione dei crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di borsa".

Alla luce di questo dettato normativo è evidente, quindi, che dovendosi propendere per una qualificazione giuridica delle polizze linked come prodotti

finanziari , potrà ritenersi applicabile alle stesse il rito commerciale di cui al decreto legislativo n. 5 del 2003.

Pertanto, in caso di controversia, è senz'altro applicabile il soppresso rito societario ex art. 1 lett. d), d.lg. 17 gennaio 2003 n. 5 (nel medesimo senso v. Trib. Salerno, 6 ottobre 2008).

Più in dettaglio, con riferimento alla questione pregiudiziale sollevata in ordine al rito applicabile, mette in conto il considerare come:

1) l' art. 12, comma 1° lett. b), legge delega n. 366 del 2001 consentisse di ricondurre nell'ambito di applicazione del nuovo rito societario le "materie" regolate dal T.U.F. (d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58); sennonché, l' art. 1, 1° comma, lett. d) d.lgs. n. 5 del 2003 non ha fatto più alcun generico riferimento al T.U.F., utilizzando piuttosto le locuzioni "rapporti in materia di intermediazione mobiliare" (che dunque suppone il rinvio alla nozione di valore mobiliare), "servizi e contratti di investimento"; "gestione accentrata di strumenti finanziari, vendita di prodotti finanziari", "contratti di borsa".

In tal senso, in dottrina si è osservato come la formulazione dell' art. 1, 1° comma, lett. d) d.lgs. n. 5 del 2003 abbia inteso non operare una selezione fra le possibili controversie disciplinate dal T.U.F., quanto piuttosto ricondurre nella sfera di operatività del rito societario il maggior numero di rapporti aventi ad oggetto l'offerta, la vendita e la gestione di prodotti finanziari;

2) prima della entrata in vigore della legge 262/2005, il TUF non prevedesse espressamente tra gli strumenti finanziari i prodotti finanziari emessi da imprese assicuratrici, in base alla ripartizione dell'ambito di disciplina e vigilanza della relativa attività, pur escludendo l'art. 100 del TUF l'applicabilità ai prodotti assicurativi emessi da imprese assicuratrici delle sole disposizioni del capo I titolo II del Dlgs 58/98.; nel silenzio normativo, era massimamente controversa l'assimilazione agli strumenti finanziari di quei prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione in cui fosse presente anche una componente finanziaria (c. d. prodotti misti), quali, in particolare, le polizze assicurative direttamente o indirettamente indicizzate a strumenti finanziari (si veda al riguardo la Comunicazione CONSOB n. 99061789 del 13 agosto 1999);

- 3) per effetto, tuttavia, delle Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria introdotte dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dal D. lgs. 29 dicembre 2006 n.303, le norme di cui agli artt. 21, 23 e 30 T.U.F. si applichino ormai espressamente ai "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione", con ciò indicandosi proprio le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- 4) al di là della novellata definizione legislativa, non potrebbero non comprendersi nella sfera delle nuove forme di investimento le c.d. polizze vita a contenuto finanziario, le quali, pur avendo una genesi comune alle polizze tradizionali del c.d. ramo vita, rivelano però un forte legame con il sistema dell'intermediazione finanziaria, sia avendo riguardo ai mercati di riferimento su cui il denaro viene investito, sia avendo riguardo al capitale rivalutato in base ad indici azionari, titoli guida o composizioni miste, come particolari panieri di indicizzazione; di tal che le polizze a contenuto finanziario, a differenza delle classiche "polizze vita", non nascono secondo le esigenze personali di un cliente, quanto piuttosto nell'ambito di una vera e propria operazione di "emissione", e prevedono un premio versato in unica soluzione o secondo un piano d'accumulo;
- 5) sotto il profilo del contenuto assicurativo delle polizze finanziarie, mentre le polizze vita ordinarie si basano su principi statistici di mutualizzazione dei rischi (nel senso che l'incidenza del rischio sull'assicurazione è tanto minore quanto maggiore è il numero di polizze concluse), le polizze vita a contenuto finanziario, in quanto appartenenti ad un'emissione, siano a numero limitato, aumentando altrimenti eccessivamente il rischio per l'assicurazione emittente, rischio che è uguale per ogni polizza emessa;
- 6) polizze quali quelle stipulate dall'odierna attrice, proprio in quanto a rendimento garantito in base ad un'emissione di polizze index linked, si connotino appunto nel senso che l'elemento di rischio (l'andamento dell'indice) sia lo stesso in ogni singola polizza, il che fa comprendere perché l'assicurazione, a sua tutela, non possa concludere un numero illimitato di polizze legate allo stesso indice, in senso diametralmente opposto a quanto si riscontra nelle polizze vita classiche.- le polizze unit-linked ed index-linked sono prodotti strutturati da una componente

finanziaria ed una assicurativa: la dottrina ritiene, infatti, che i titoli c.d. "ibridi", emessi dalle imprese d'assicurazione (e cioè quelli che presentano infiltrazioni di carattere finanziario), sono, in quanto forme di sollecitazione al risparmio, integralmente sottoposte alla normativa dei valori mobiliari (35);

- 7) la "causa" di tali polizze è rappresentata dall'aspettativa dei guadagni di portafoglio conseguenti ad una determinata gestione finanziaria dei premi versati;
- 8) le polizze de quibus possono essere qualificate come prodotti finanziari anche ai sensi dell'art. 1, primo comma, lett. u), d.lgs. n. 58/1998 (36) (secondo cui per prodotti finanziari vanno intesi "gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria") e dell'art. 25 bis T.U.F., introdotto dal d. Lgs. n. 262/2005;

Ciò detto, i contratti unit-linked sono contratti di assicurazione sulla vita in cui la prestazione a carico dell'assicuratore non è prefissata all'atto della stipulazione, ma dipende da un parametro costituito dal fondo di investimento in cui confluisce il pagamento del premio. In alcuni casi viene assicurata una prestazione minima, o garantito il rimborso, in altri - ed è questo il caso dell'odierna attrice - non viene garantito alcun rimborso in caso di perdita totale o parziale del capitale versato.

Con la sentenza n. 6061 del 18 aprile 2012 la Suprema Corte afferma che per i contratti di assicurazione sulla vita stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 262 del 2005 e del d.lgs. n. 303 del 2006, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall'assicurato a titolo di premio vengano versate in fondi di investimento interni o esterni all'assicuratore e che alla scadenza del contratto o al verificarsi dell'evento in esso dedotto l'assicuratore sarà tenuto a corrispondere all'assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare al momento stesso, è necessario verificare se il contratto, al di là del nome attribuito dalle parti all'operazione, sia da identificare effettivamente come polizza assicurativa sulla vita, in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore, oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario.

Ora è evidente che nel contratto stipulato dalla Messina la funzione assicurativa rimanga di fatto addirittura "assorbita" dalla compresente funzione finanziaria

Ed invero, se nel contratto d'assicurazione vita l'elemento del rischio è assunto dall'assicuratore, il cui margine di profitto è direttamente proporzionale alla frazione di tempo intercorrente tra la stipula del contratto e l'evento della vita in esso dedotto, di converso, nello strumento finanziario in discorso il rischio concernente la *performance* del prodotto è obiettivamente a carico dell'investitore e non dipende in alcun modo dal fattore tempo, bensì dalle volubili dinamiche dei mercati mobiliari, dal rendimento del titolo e dalla congiunturale solvibilità dell'emittente.

E d'altronde, nella fattispecie oggi in esame, rilevano i seguenti dati salienti: il pagamento del premio avveniva in un'unica soluzione al momento della stipula; la prestazione a carico della compagnia era legata all'andamento di un fondo interno costituito dalla stessa compagnia; il premio era destinato all'acquisto delle quote del fondo; in caso di morte dell'assicurato era garantito il pagamento di una somma pari al controvalore delle quote del fondo interno associato alla polizza, presenti sulla polizza stessa al verificarsi dell'evento.

In effetti, il premio versato in un'unica soluzione dall'assicurata odierna attrice veniva ad essere impiegato per acquistare un determinato numero di quote di un fondo di investimento.

Come appare evidente, gli indici di riferimento da un lato ed il valore dei titoli presenti nel fondo dall'altro, costituivano parametri naturalmente suscettibili di fluttuazioni a priori indeterminabili e, di conseguenza, idonei ad incidere anche pesantemente sul *quantum debeatur* dell'obbligazione riferibile all'assicuratore, finendo così per alterare il complessivo assetto patrimoniale del contratto medesimo.

Nella specifica configurazione del rapporto, la prestazione dell'assicuratore si slegava totalmente dalle vicende della vita dell'assicurato. Non era garantito un minimo rendimento. *Ergo*, il rischio era posto totalmente a carico dell'assicurato, in guisa che appariva fin troppo evidente che le parti avevano inteso far uso dello schema tipico del contratto di assicurazione sulla vita per perseguire una finalità prevalentemente finanziaria, con la conseguenza che si rivelava fisiologico e consequenziale applicare le tutele legislative predisposte nell'ambito della normativa sulla negoziazione degli strumenti finanziari.

La polizza stipulata dalla Messina possedeva un'indubbia componente finanziaria, poiché la prestazione prevista a carico dell'assicurazione è

direttamente collegata al valore di attivi contenuti in un fondo. Poiché il contratto in esame sposta l'intero rischio dei capitali formati con i premi a carico dell'assicurato, difformemente dal modello dell'assicurazione vita tradizionale, il primo risulta sorretto da una causa mista, con prevalenza di quella finanziaria, rilevando la veste di polizza sulla vita solo per individuare il momento in cui l'assicuratore dovrà effettuare la prestazione alla quale è obbligato (v. in questo medesimo senso Trib. Verona, 23.09.2010). Invero, dalla dinamica degli interessi calibrata entro la polizza stipulata dalla odierna attrice emerge che l'obiettivo precipuo ed assorbente delle stesse è l'investimento, non l'assicurazione.

In giurisprudenza è stato incisivamente osservato che, il contratto di sottoscrizione di polizze di assicurazione "unit linked", in conformità del quale le prestazioni assicurative dovute sono direttamente collegate al valore delle quote di un fondo mobiliare, senza alcuna garanzia di risultato in favore del sottoscrittore, indipendentemente dal nomen iuris, si sostanzia nell'acquisto di uno strumento finanziario, ossia nell'acquisto di una quota di un fondo comune di investimento (Trib. Trani, 11.3.2008).

In buona sostanza la categoria delle polizze unit linked non prevede alcuna forma di garanzia di risultato ed il rischio finanziario, attinente alla gestione delle somme investite nel fondo di investimento (c.d. "rischio di performance"), è posto esclusivamente in capo alla persona dell'assicurato. In questi casi, dunque, si è al cospetto di contratti finanziari e, di conseguenza, si deve ritenere applicabile – come ribadito oltre – la disciplina prescritta a tutela dell'investitore dal d.lgs. 58/1998 e dal Reg. Consob n 11522/1998 per un ordinario prodotto finanziario.

In altri termini, è da escludere che la polizza sottoscritta dalla Messina potesse correttamente definirsi quale contratto di assicurazione sulla vita. Questo, per l'art. 1882 c.c., è infatti il contratto con il quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a pagare all'assicurato un capitale o una rendita "al verificarsi un evento attinente alla vita umana". Quello in parola era invece un contratto (*rectius* polizza) le cui prestazioni erano direttamente collegate al valore di strumenti finanziari.

In sintesi, dunque, il "prodotto" acquistato dalla Messina si caratterizzava per essere la prestazione a carico della società di assicurazioni collegata al valore del fondo interno prescelto dal contraente e come tale assimilabile ad un fondo

comune di investimento, senza alcuna garanzia di esito non negativo della gestione.

Conseguenza di tale accertamento è la necessaria applicazione della normativa all'epoca vigente per un ordinario strumento finanziario e, in particolare, degli artt. 21 e 23 del TUF (obbligo per gli operatori di acquisire dai clienti le informazioni necessarie e di tenerli sempre adeguatamente informati; inversione dell'onere della prova, nei giudizi risarcitori, circa l'adozione della specifica diligenza prevista), nonché degli artt. 28 e 29 del Reg. Consob 11522/98.

In altri termini, nel caso di specie, si verte senz'altro in tema di collocamento di prodotti finanziari, ragion per cui deve ritenersi applicabile anche la disciplina prevista dall'art. 21 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che prevede che, nella prestazione dei servizi di investimento, gli operatori devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, e non vi è dubbio che in tali obblighi rientri anche quello di procedere a comunicazioni periodiche sull'andamento dell'investimento (tali obblighi di informazione sono stati posti specificati dal regolamento CONSOB n. 11522 del 1° luglio 1998, in particolare artt. 28 e 29).

Dal compendio normativo - primario e secondario - testé richiamato emerge chiaramente la sussistenza di un obbligo di informazione da parte delle compagnie di assicurazione che stipulino polizze collegate a fondi di investimento (qual è quella conclusa da Maria Messina), e, dall'altro, la preminenza di uno specifico interesse dell'assicurato a ricevere informazioni periodiche sull'andamento dell'investimento effettuato, tenuto conto della natura aleatoria degli investimenti medesimi.

Nel caso di specie, non risulta in alcun modo che la convenuta abbia inviato le comunicazioni in questione: nessuna missiva, invero, è stata prodotta dalla difesa della convenuta. Né tantomeno sono state prodotte ricevute di ricezione di comunicazioni.

Peraltro, va significativamente evidenziato che, quando la polizza assicurativa si sostanzia, come nel caso in esame, in un contratto d'investimento, perché non è assicurata la restituzione del capitale investito, deve tenersi presente che l'operazione è soggetta a tutte le norme del d.lgs. n. 58/98 e del Regolamento attuativo, prime tra tutte, l'art. 23 che richiede la stipulazione per iscritto del contratto generale, di poi quelle che impongono la consegna del documento sui

rischi generali dell'investimento e l'assunzione del profilo di rischio (art. 28 Reg. Consob).

Tanto osservato, si palesa fondata la domanda di nullità della polizza unit linked avanzata dall'attrice.

La nullità affiora sotto un dirimente profilo. Osserva il Collegio che il fatto che una polizza vita sia garantita da azioni e obbligazioni, all'andamento dei quali sia subordinata la quantificazione dell'importo spettante al cliente, comporta la ricorrenza di un contratto non assicurativo, a maggior ragione neanche di un'assicurazione sulla vita, ma di una vera e propria operazione finanziaria, analoga agli investimenti in azioni o obbligazioni. Ed è quindi necessario applicare - come accennato - le norme del TUF (d.lgs. n. 58/98), in particolare l'art. 23, il quale richiedeva, sotto pena di nullità, la forma scritta non solo del contratto di acquisto degli strumenti finanziari, ma anche di quello generale d'investimento destinato a regolare tutti i rapporti negoziali tra banca e cliente. Mancando quest'ultimo, va sancita, anche sotto questo profilo, la nullità del contratto generale e dell'investimento pure camuffato sotto il nome di polizza assicurativa.

Non può revocarsi in dubbio, in definitiva, neppure l'applicabilità dell'art. 30 TUF ai singoli acquisti di strumenti finanziari. Tale norma, che riguarda i casi di offerta fuori sede di strumenti finanziari, impone al promotore, sotto pena di nullità, la comunicazione al cliente che vi è la facoltà di recedere entro un dato termine. La Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 1584/12), una Corte d'appello (App. Bologna 23 aprile 2010) e diversi Tribunali (Trib. Rovigo n. 460/2009 e Trib. Cremona n. 566/2009 e n. 557/10; Trib. Padova nn. 1444/2009, 1445/2009, 1446/2009, 1447/2009, 1448/2009, 1449/2009, 1450/2009, 1451/2009, 1452/2009, 1453/2009, 1454/2009, 1455/2009, 1456/2009, e 1457/2009 e con ordinanze in data 21.2.11) hanno affermato, secondo un condivisibile avviso, che l'espressione "collocamento" non va intesa in senso tecnico, ma con un significato ampio, così da ricomprendersi contratti come quello di specie.

Ad avviso del Tribunale, infine, non assume alcun rilievo il fatto che col d.lgs. n. 303 del 2006 sia stata aggiunta la lettera W bis, in forza della quale anche "i prodotti finanziati emessi da imprese di assicurazione" sono stati sottoposti alla disciplina dell'intermediazione finanziaria. Detta norma si palesa meramente

interpretativa, destinata ad eliminare contrasti ermeneutici sorti in ordine all'assoggettabilità dei prodotti in parola alle norme del TUF. Con l'effetto che, anche a prescindere da tale precisazione e quindi anche prima della modifica del d.lgs. citato, i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione rientravano a pieno titolo nella disciplina dell'intermediazione finanziaria.

In altri termini, la sopravvenuta disposizione di cui alla richiamata lettera W nasce proprio dalla ricognizione di dati economici preesistenti e dall'osservazione della funzione economico-giuridica dei contratti in esame; ne deriva la conclusione che tali contratti anche prima delle modifiche legislative non potevano essere considerati alla stregua di normali prodotti assicurativi, ma piuttosto come forme di investimento. La conseguenza è, anche sotto questo angolo di visuale, l'applicazione della normativa all'epoca vigente per gli ordinari prodotti finanziari ed, in particolare, degli artt. 21 e 23 del t.u.f., nonché degli artt. 27 ss. del Regolamento Consob n. 11522 del 1998.

Tale disciplina è ispirata, infatti, proprio all'esigenza di porre rimedio all'asimmetria informativa esistente tra intermediari e risparmiatori e di garantire l'instaurarsi di un rapporto che possa assicurare una scelta informata e consapevole e richiede, pertanto, che l'investitore già nella fase precontrattuale sia informato in modo completo ed esaustivo di tutti gli elementi concernenti l'operazione negoziale.

Le informazioni fornite dall'intermediario devono essere chiare e tali da far comprendere al cliente la natura del servizio di investimento e degli strumenti finanziari ed i rischi ad essi connessi.

Dall'art. 21 TUF deriva per i soggetti abilitati il dovere, nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; di acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; di svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e di adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

I criteri generali dell'art. 21 t.u.f. hanno trovato poi attuazione nel Regolamento Consob n. 11522 del 1998, che ha previsto una disciplina particolareggiata del contenuto delle informazioni e delle caratteristiche che queste ultime devono avere per potersi considerare corrette, chiare e non fuorvianti.

In altri termini, le polizze vita unit linked sono vere e proprie forme assicurative solo quando (il che peraltro non sembra accadere mai) garantiscono la restituzione del capitale. Quando invece, come era nella specie, il rimborso è subordinato all'andamento del titolo ci si trova al cospetto di veri e propri investimenti finanziari, soggetti, come tali, alle disposizioni in materia, tra le quali l'art. 23 TUF, che impone la stipulazione per iscritto del contratto generale d'investimento. Tale principio va ricollegato al fatto che tali contratti non sono mai preceduti o comunque connessi con quello generale d'investimento.

In altri termini, è ravvisabile una evidente nullità per difetto di forma, a norma dell'art. 23 d.lgs. n. 58/98 su richiamato, proprio in quanto non è stato sottoscritto dalle parti un contratto generale d'investimento, altresì chiamato contratto quadro o *master agreement*, destinato a regolare tutti i rapporti negoziali tra cliente e intermediario. Questo quando la citata disposizione richiede proprio, sotto pena di nullità, la preventiva stipulazione per iscritto di quella figura negoziale. La preliminare sottoscrizione del contratto quadro è indefettibile, infatti, anche per i servizi di collocamento. E va, al riguardo, ribadito che laddove, come nel caso di specie, la prestazione della compagnia di assicurazione non sia legata ad un evento attinente alla vita umana, bensì al valore di strumenti finanziari, la causa del contratto deve ritenersi completamente estranea a quella tipica del contratto di assicurazione e diviene del tutto irrilevante il *nomen juris* adottato dalle parti, con la conseguenza che alla fattispecie dovranno essere applicate le norme dell'intermediazione mobiliare, con particolare riferimento a quelle relative alle operazioni inadeguate, qualora l'investitore abbia impegnato in detto contratto tutto o buona parte del suo patrimonio mobiliare" (Trib. Venezia 24 giugno 2010, in il caso.it; Trib. Parma, 10 agosto 2010, in Il caso.it; Trib. Ferrara 27 giugno 2011).

Più in dettaglio, giova evidenziare quanto segue. Le polizze unit linked costituiscono delle vere e proprie forme assicurative solo quando garantiscono il rimborso del capitale al verificarsi di un dato evento, mentre laddove il rimborso è subordinato all'andamento del titolo esse devono essere normate secondo la disciplina del d.lgs. 58/1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito TUF). Le polizze "linked" costituiscono forme assicurative caratterizzate dalla diretta dipendenza delle prestazioni dal valore di una entità di riferimento, pur essendo qualificate come polizze

vita, non si comportano come le fattispecie assicurative contemplate dall'art. 1882 c.c., laddove l'assicuratore si obbliga a pagare un capitale o versare una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana, ma si sostanziano in "prodotti finanziari", secondo la definizione che ne dà l'art. 1 comma 1 lett. u) del TUF, ovvero in forme di investimento che, pur essendo collegate a forme assicurative sulla vita, rientrano tra le polizze le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento (v. art. 2 comma 1 del d. lgs. 259/2005, c.d. Codice delle Assicurazioni).

In sostanza, le polizze linked sono dei prodotti finanziari che rispondono a logiche di tipo speculativo, atteso che la prestazione dell'assicuratore non è influenzata soltanto dal verificarsi di un evento attinente alla vita umana, ma dipende dall'andamento di indici azionari cui è collegata la performance del prodotto finanziario sottoscritto. Si tratta di contratti in cui il rischio di investimento grava sull'assicurato, stante l'aleatorietà della prestazione finale connessa all'andamento del paniere azionario di riferimento.

La struttura di tali contratti combina gli aspetti normalmente associati alle coperture assicurative sulla vita con aspetti tipici dei servizi di investimento, pertanto nell'ottica del controllo pubblico di settore, queste caratteristiche inducono a considerare, oltre ai profili di tutela del consumatore propri delle c.d. "obbligazioni di risultato", caratteristici dei prodotti assicurativi tradizionali e facenti leva su misure tese prioritariamente alla stabilità dell'impresa, anche i profili propri delle c.d. "obbligazioni di mezzo", tipici dei prodotti di gestione del risparmio e focalizzati su misure volte innanzitutto a garantire la trasparenza del soggetto offerente e dell'attività di investimento da questi realizzata.

Le caratteristiche dianzi descritte inducono a sondare la causa del contratto stipulato nel caso di specie, ravvisando nella polizza sottoscritta un contratto a causa mista, laddove la finalità speculativa tipica deve considerarsi causa prevalente del negozio. Di conseguenza, va ritenuta applicabile la disciplina dell'intermediazione finanziaria di cui al noto TUF, segnatamente l'art. 23, che impone la stipula per iscritto dei contratti relativi alle fattispecie di prodotti finanziari di cui all'art. 1 del medesimo TUF, pena la nullità dei contratti medesimi. Pertanto, stante la disciplina normativa dei contratti quali quello stipulato dall'attrice, rientrante nella classificazione di "prodotti finanziari" ex art.

1 comma 1 lett) u TUF, occorre che l'attrice contraente sottoscrivesse l'accordo quadro nel quale erano illustrate tutte le condizioni contrattuali disciplinanti la polizza linked.

Nei fatti, viceversa, la sottoscrizione dell'attrice compariva solo in calce al contratto di polizza vita, redatto su un foglio separato dal restante testo contrattuale e su un modulo prestampato, non collegato alla restante scrittura, così come risultante dalla documentazione prodotta in giudizio dalla società convenuta. Pertanto, dalle evidenze probatorie risultava che l'attrice non aveva prestato il consenso a tutte le condizioni contrattuali che illustravano il funzionamento della polizza linked sottoscritta e tale circostanza doveva essere sanzionata con la nullità del contratto, come prevede l'art. 23 TUF.

Nessun dubbio sussiste, in ultima analisi, che la polizza unit linked, avendo solo formalmente natura assicurativa e costituendo nella sostanza uno strumento finanziario dovesse già prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 303/2006 essere assoggettata al TUF e relativo regolamento CONSOB, configurandosi altrimenti una ingiustificata disparità di trattamento tra i sottoscrittori di obbligazioni o altri titoli e i sottoscrittori di polizza unit linked. Infatti, diversamente opinando, questi ultimi rimarrebbero privi della tutela apprestata dalla normativa speciale in materia di intermediazione mobiliare nonostante l'acquisto di prodotti finanziari aventi le stesse caratteristiche di quelli acquistati dai primi e l'assunzione degli stessi rischi legati agli andamenti altalenanti del mercato borsistico. In tal senso, era evidente la nullità del rapporto negoziale a causa della mancata sottoscrizione da parte attrice del "contratto-quadro" ex art. 23 del d.lgs. n. 58/98 e dell'art. 30 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, con il conseguente obbligo della compagnia assicuratrice di restituire all'attrice la somma versata oltre agli interessi legali dalla corresponsione del premio fino al saldo.

Ciò detto, va soggiunto che l'attrice, nel caso che occupa, riceveva il regolamento del prodotto finanziario, solo al momento della firma del contratto. In tal senso, la Messina non aveva avuto la possibilità di conoscerne il contenuto, in violazione della disciplina a tutela del consumatore.

In realtà, la banca collocatrice presso un suo cliente, per conto di una compagnia assicurativa, di una polizza unit linked è gravata nei confronti del cliente da responsabilità precontrattuale, sia generale (art. 1337 c.c.) che specifica (art. 109 D. lgs 174/95 e Circolare ISVAP 451/D del 24.07.2001), nel caso che venda al

cliente la polizza senza fornire tutta l'informazione precontrattuale sulla polizza medesima. Proprio perciò ne consegue l'obbligo della banca di restituire il capitale investito (il premio) oltre agli interessi legali e le spese di giudizio.

Nel caso in discorso, infatti, la dinamica dei fatti emergente dalle risultanze istruttorie è la seguente: la banca proponeva alla cliente la polizza presentandola solo verbalmente come un prodotto sicuro in quanto a capitale garantito o "assicurato"; la banca medesima faceva quindi sottoscrivere al cliente una "proposta di acquisto di polizza e, nella suddetta proposta, faceva sottoscrivere specificatamente anche la clausola con cui il cliente dichiarava di ricevere la nota informativa sulla polizza in cui, come si sarebbe appurato in un secondo tempo, risulta, invece, che il capitale non è affatto garantito e che l'investimento è marcatamente rischioso, in quanto concernente strumenti finanziari appartenenti ad una classe di rischio "alta" e negoziati in conflitto di interessi; nella proposta di polizza sussiste una clausola non specificatamente sottoscritta dal cliente e in forza della quale il contratto di compravendita della polizza veniva concluso, benché il premio fosse pagato dal cliente alla banca già all'atto della sottoscrizione della proposta, solo a seguito di ricezione da parte del cliente della lettera di conferma da parte della compagnia assicuratrice emittente la polizza; la banca non consegnava al cliente una copia della proposta di compravendita con la conseguenza che il cliente non sapeva di dover ricevere nè la nota informativa nè la lettera di conferma; la compagnia assicurativa non inviava al cliente la lettera di conferma indispensabile stante la circostanza che tale documento "conclude" il contratto per volontà espressa della compagnia assicurativa (autrice del modulo su cui è stampata la proposta) e fa scattare il termine per l'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente.

Ne consegue che la banca non può provare di aver consegnato la nota informativa sia perché questa è menzionata in due documenti (proposta e lettera di conferma) mai consegnati al cliente, sia perché la nota informativa non risulta datata e sottoscritta dal cliente. In ogni caso la nota informativa, quand'anche per mera ipotesi consegnata, non risulterebbe comunque consegnata "prima" o "in tempo utile" al cliente, circostanza indispensabile per un investimento consapevole (artt. 21 TUF e 28 RC 11522/98), e ciò perché manca tale specificazione nella proposta, modulo prestampato predisposto dalla compagnia assicurativa le cui espressioni letterali, nel dubbio, si interpretano a favore del cliente (art. 1370 c.c.).

I principi enucleati vanno compendati come segue: le polizze unit linked, anche se collocate prima dell'introduzione nel TUF dei "prodotti finanziari emessi da compagnie assicurative", sono comunque strumenti finanziari poiché hanno una causa prevalentemente finanziaria (remunerare un capitale, anziché assicurare un rischio attinente alla vita umana); il contratto di compravendita della polizza è concluso al momento del versamento del premio da parte del cliente; la violazione delle norme sulla informazione dell'investitore risulta provata documentalmente; tale violazione comporta la nullità del contratto e il diritto alla restituzione del capitale-premio versato con gli interessi legali e rivalutazione monetaria.

Tanto osservato, la nullità affiora sotto altro profilo ancora: sono, invero, da reputarsi nulle le clausole di una polizza linked - clausole consustanziali al meccanismo che detta polizza contrassegna -, con cui si ponga - come è avvenuto nel caso di specie - a carico del cliente il rischio dell'inadempimento o dell'insolvenza dell'ente che ha emesso i titoli collegati alla polizza medesima, sia per il loro carattere di vessatorietà, sia perché non approvate specificatamente per iscritto; ne consegue che, anche sotto detto aspetto, la convenuta è tenuta a corrispondere al cliente il capitale minimo garantito previsto nel contratto, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria a far tempo dalla scadenza della polizza (Trib. Milano, 12.2.2006).

Ed del resto, devono ritenersi contrarie alla buona fede le condotte della compagnia assicuratrice che, nella stipulazione e nell'esecuzione di una polizza linked: 1) abbia consegnato le condizioni di polizza solo dopo l'accettazione della proposta; 2) non abbia reso edotto il cliente della connotazione finanziaria del prodotto che stava acquistando e dei rischi che così si assumeva; 3) si sia rifiutato di corrispondergli il minimo garantito (Trib. Busto Arsizio, 6.11.2009).

In ragione della pronunciata declaratoria di nullità, l'attribuzione patrimoniale effettuata può essere ritenuta priva di una causa giustificativa. La convenuta va condannata, pertanto, alla restituzione dell'importo versato in data 4.9.2000, contestualmente alla stipula della polizza oggetto di causa. Su detto importo, pari ad euro 51.645,69, vanno riconosciuti gli interessi legali. Ed invero, a mente dell'art. 2033 c.c. indebito oggettivo: "chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede". Nel caso di

specie, avuto riguardo alle segnalate omissioni informative appare evidente il presupposto della mala fede in capo all'istituto di credito convenuto.

Non sono stati dimostrati ulteriori danni per l'attrice, ragion per cui la domanda risarcitoria avanzata deve essere rigettata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 4267/2006 R.G., così provvede:

dichiara la nullità del contratto stipulato in data 4.9.2000 tra Messina Maria e Credito Emiliano s.p.a. (Credem s.p.a.) di assicurazione sulla vita del tipo "unit linked", contraddistinto con il n. 6013024 V R e meglio descritto in motivazione; per l'effetto condanna Credito Emiliano s.p.a. (Credem s.p.a.) a restituire a Messina Maria la somma di euro 51.645,69, oltre interessi legali dal 4.9.2000 e fino al soddisfo;

condanna Credito Emiliano s.p.a. (Credem s.p.a.) a rifondere a Messina Maria le spese e i compensi del giudizio, che liquida in complessivi euro 10.500,00, di cui euro 9800,00 per compensi professionali;

pone definitivamente a carico di Credito Emiliano s.p.a. (Credem s.p.a.) le spese della c.t.u. espletata in istruttoria e ivi liquidata con separato decreto del 26.10.2011.

Siracusa, 15 ottobre 2013.

Il Giudice

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
CCGL 17 10 13

IL CANCELLIERE